

Con la deliberazione di fusione per la incorporazione nella Finimeter, come sopra ricordato, il Consiglio stabilì nel gennaio u.s. che col provvedimento avrebbe dovuto evitarsi l'assunzione di perdite da parte della Finimeter. Questo principio andrebbe in ogni caso riaffermato e la sua pratica applicazione potrebbe essere realizzata, in sede Finimeter, in virtù del paragrafo 11 dell'art. 13 del D.L. 29 aprile 1923, n. 966, per il quale non si richiedono particolari autorizzazioni, purché risultino rispettate le condizioni limitatrici indicate nell'articolo stesso.

In tal caso l'intervento dell'Istituto per i provvedimenti in ordine al capitale della Finimeter, quali risultassero necessari anche per gli effetti dipendenti dall'avvenuta fusione, potrebbe essere rinviato a chiusura del bilancio della Finimeter relativo all'esercizio 1954.

Senouchi, a proposito della fusione, ha considerato che l'attuazione di essa dovrebbe avvenire, giusta il disposto dell'articolo 2502 c.c., in base alla situazione patrimoniale delle due società al momento di